



Nota sugli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n.124.

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), all'art. 1, commi 125-129 ha introdotto un nuovo **obbligo di trasparenza e pubblicità** concernente la pubblicazione, entro il 28 febbraio di ciascun anno, di informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da soggetti pubblici, superiori a 10.000 Euro.

Cesvot già aveva affrontato la questione, all'inizio del 2018, sottolineando come l'obbligo di pubblicazione decorresse dal 2019, interpretazione poi confermata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nonché dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Il Ministero del Lavoro ha diffuso una circolare (circolare 11 gennaio 2019, n. 2) nella quale ha chiarito, per gli enti del Terzo settore, tutti gli aspetti per l'adempimento del nuovo obbligo. Il testo integrale della circolare è disponibile su <http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf>

Di seguito, una serie di indicazioni sintetiche, in forma di domanda, per i soggetti di riferimento del Cesvot (Odv, Aps, Cooperative sociali).

Chi è obbligato alla pubblicazione?

Sono obbligati alla pubblicazione i seguenti soggetti:

- a) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- c) le associazioni e le fondazioni (indipendentemente dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente istituiti);
- d) tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (incluse le cooperative sociali).

Che cosa pubblicare?

Debbono essere pubblicati i corrispettivi, i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati. Sembra, infatti, doversi preferire una interpretazione particolarmente estensiva dell'obbligo, che riguarda sia i corrispettivi per prestazioni svolte dagli enti (ad es., in forza di contratti), sia i vantaggi attribuiti non a titolo corrispettivo (ad es., cinque per mille).

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il «vantaggio» può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (ad es., comodato di un bene mobile o immobile): in questo caso, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, «si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione».

Quali sono i soggetti pubblici che hanno attribuito vantaggi economici?

Sotto il profilo soggettivo, vengono in rilievo i contributi provenienti dai seguenti soggetti:

- a) pubbliche amministrazioni, centrali o territoriali;
- b) soggetti comunque qualificati come "enti pubblici" (ad es., Università, Camere di commercio, ordini professionali, enti pubblici economici, ecc.);
- c) società in controllo pubblico;
- d) associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.



Solo i contributi *effettivamente* incassati?

Sì, dovrà essere applicato un criterio contabile di cassa: debbono essere pubblicate le somme *effettivamente* incassate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Quali informazioni minime debbono essere indicate per ciascun vantaggio?

Il Ministero del Lavoro ha indicato le informazioni minime che debbono essere pubblicate con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.:

- a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;
- b) denominazione del soggetto che lo ha erogato;
- c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- d) data di incasso;
- e) causale.

Come si calcola il limite dei 10.000 Euro?

L'obbligo di pubblicazione scatta se la somma dei singoli vantaggi economici *effettivamente* ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro.

Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulta inferiore a 10.000 Euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite dei 10.000 euro.

Entro quando pubblicare?

L'obbligo di pubblicità e trasparenza è applicabile a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.

La prima scadenza, quindi, è il 28 febbraio 2019.

Successivamente, l'obbligo di pubblicità e trasparenza ha come scadenza il 28 febbraio di ogni anno.

Dove pubblicare?

I soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono pubblicare i dati sui propri siti internet o sui portali digitali.

In mancanza del sito internet, è possibile – secondo il Ministero del Lavoro – l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina *facebook* dell'ente.

Se l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le cooperative sociali sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame nelle forme previste per tutte le imprese: quindi, l'obbligo di pubblicità e trasparenza è adempiuto nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio e della nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Quale sanzione per la mancata pubblicazione?

Come ha precisato il Consiglio di Stato, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, la sanzione della restituzione delle somme ricevute si applica solo alle imprese, e non agli altri soggetti, per i quali l'obbligo di pubblicazione esiste ma è – per il momento – senza sanzione.

Alle cooperative sociali, in quanto imprese, in caso di inadempimento, si applica invece la sanzione della restituzione integrale di quanto percepito.



Chi controlla?

In linea con quanto previsto dall'articolo 93, comma 4, del Codice del Terzo settore, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le singole amministrazioni pubbliche che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli enti del Terzo settore, svolgono anche i controlli amministrativi e contabili necessari a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiari delle risorse pubbliche, incluso il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

La pubblicazione sostituisce gli altri obblighi di pubblicità e trasparenza?

La risposta è negativa: pertanto la pubblicazione si aggiunge agli oneri di pubblicazione già previsti da altre norme. In particolare, il Ministero del Lavoro richiama gli obblighi di rendicontazione del «cinque per mille» (art. 11 -*bis* del D.P.C.M. 23 aprile 2010) e quelli previsti, più di recente, per le cooperative sociali dall'art. 12-*ter* del D.L. n.113 del 2018, convertito dalla legge n. 132 del 2018 (c.d. *decreto sicurezza*).